

All. "C" Patto di accreditamento

PATTO DI ACCREDITAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA PER L'ACQUISTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI DOMICILIARI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. INTERVENTI IN FAVORE DELLA DISABILITA' GRAVISSIMA DECRETO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI NR. 27808 DEL 18/12/2014.

L'anno 2015 il giornodel mese di nei locali del Settore IV^ Affari Sociali ed Educativi tra il Distretto Sociosanitario D1 di Agrigento ,legalmente rappresentato dal Dirigente Coordinatore del Distretto Sociosanitario D1, domiciliata per la carica presso il Comune di Agrigento Capofila e del quale dichiara che il numero di codice fiscale è il seguente 00074260845 ed d'ora in avanti designato con il termine ENTE, con sede in con codice fiscale n°

PREMESSO

Che la
. con sede in
partita IVA e C.F legalmente rappresentato da
e residente in
è stata accreditata con determinazione nr. del.....
per la realizzazione del servizio delle prestazioni domiciliari mediante voucher sociale – buono socio – sanitario decreto dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali nr. 1979 del 27/10/2011, presso i Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario D1.
Ritenuto di dover formalizzare il rapporto mediante sottoscrizione del presente patto di accreditamento, contenente la disciplina per lo svolgimento del servizio relativo.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente accordo di accreditamento il servizio delle prestazioni domiciliari mediante voucher sociale in favore di soggetti in condizioni di disabilità gravissima.

Il servizio si espletterà come segue:

Le prestazioni da garantire all'interno del nucleo familiare, indicate nel programma assistenziale individualizzato (PAI) definito dall'U.V.M., di concerto con gli uffici di servizio sociale dei Comuni d'ambito distrettuale sono le seguenti e per la gestione dell'intervento in favore del disabile gravissimo oltre all'utilizzo di operatori socio assistenziali, in possesso di idonea certificazione, potranno essere utilizzati anche assistenti familiari iscritti nell'apposito albo regionale:

Tipologia prestazioni (rif. Decreto Presidente Regione 7 luglio 2005)
Igiene personale quotidiana e periodicamente pulizia completa della persona
Governo ed igiene dell'alloggio occupato dal soggetto non autosufficiente
Aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto,
Aiuto nella preparazione ed assunzione pasti
Aiuto nella deambulazione, mobilità e nella gestione delle attività quotidiane all'interno e all'esterno dell'abitazione

Il coordinamento tecnico delle prestazioni dovrà essere assicurato dall'Ente accreditato, il quale è tenuto al momento della sottoscrizione del presente patto a comunicarne il nominativo. Il Coordinatore svolge anche la funzione di valutazione del servizio che dovrà essere svolta a cadenza mensile e con appositi strumenti scritti.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio i disabili gravissimi residenti nell'ambito del Distretto socio sanitario D1, i cui progetti sono stati approvati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3, 3 comma legge n. 104/92)

A ciascun assistito, avente diritto, saranno effettuate le prestazioni in numero di ore e durata ,come previsti nel predefinito piano personalizzato di assistenza (PAI).

L'ufficio dei servizi sociali del Comune d'ambito di residenza rilascerà vouchers nominativi e non trasferibili in numero corrispondente a quello indicato nel suddetto piano e in ogni caso un numero di voucher rientranti nell'ambito del finanziamento regionale per ogni singolo disabile gravissimo, del valore di € 18,50 ciascuno, comprensivi di IVA se dovuta e di ogni altro onere aggiuntivo di gestione.

L'Ente accreditato si impegna a consegnare al Comune di Agrigento – Servizi Sociali un congruo numero di brochure/deplians informativi aggiornati e completi di recapiti telefonici da ripartire ai Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario D1 per la distribuzione ai cittadini, richiedenti i vouchers.

ART. 3 LIBERTA' DI SCELTA DELL'ASSISTITO

L'assistito o se incapace, uno dei familiari, sceglie liberamente dall'elenco degli enti accreditati a chi rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un altro ente accreditato, qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime. L'Ente accreditato nulla avrà a pretendere dal Distretto socio – sanitario né dai Comuni d'ambito per non essere stato scelto dall'utente o per aver effettuato solo prestazioni minime.

ART. 4 VALORE DEL VOUCHER

Il valore complessivo unitario di un voucher è pari a € 18,50 ad ora di servizio, non sono definibili frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

L'importo comprende il costo orario del personale, gli oneri ed utili di gestione e l'IVA. A tal fine si precisa che le spese sostenute per l'acquisto di mezzi di protezione individuali (es. guanti monouso ecc..) per i mezzi di trasporto compreso il carburante, sono a totale carico degli organismi accreditati. Le spese per il materiale di consumo e d'uso (es. detersivi emollienti, asciugamani, traverse ecc....) sono a carico dell'utente che usufruisce delle prestazioni.

L'entità complessiva dei buoni servizio consegnati all'utente su base mensile, in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano o disabile ed alle necessità assistenziali che il nucleo familiare dovrà assicurare mediante l'acquisto delle prestazioni, non può superare il valore dell'indennità mensile di accompagnamento.

ART. 5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DELL'ENTE

Il servizio di cui al presente accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel PAI e dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari e/o personale di assistenza, nonché nel rispetto di quanto indicato nella carta dei servizi presentata con la richiesta di accreditamento.

L'Ente, per l'espletamento del servizio, dovrà impegnarsi a:

- a)rispettare il piano personalizzato di assistenza (PAI) e mantenerlo nel tempo.
- b)comunicazione della sede operativa come luogo di riferimento del servizio, con indicazione dei recapiti telefonici e telematici,
- c)fornire automezzi idonei-a norma di legge- ed autorizzati al trasporto di soggetti terzi.
- d)l'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro fra la P.A. ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio;
- e)consegnare al momento della sottoscrizione del presente patto elenco definitivo nominativo del personale idoneo ad assicurare le tipologie delle prestazioni sopra indicate, con indicazione per ciascuno dei titoli professionali posseduti ,dell'area/categoria,della natura del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte, delle ore impiegate, corredato da curriculum vitae con allegate fotocopie dei tesserini di riconoscimento;
- f)comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale e dei mezzi di cui all'elenco già presentato;
- g)garantire mezzi e personale in numero sufficiente ad assicurare la buona qualità delle prestazioni, l'efficienza e la celerità.
- h)garantire la continuità del servizio per l'intera durata dell'accreditamento, accettando il sistema previsto per l'acquisto delle prestazioni, del voucher sociale stabilito con deliberazione commissariale. n..... del..... nel valore complessivo unitario di € 18,50 ad ora di servizio, inclusa IVA se dovuta ed oneri di gestione;

i) garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità con esperienza almeno biennale, assicurando, altresì, ove se ne ravvisi la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei – con impegno alla immediata sostituzione; il personale deve avere un comportamento adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti,

l) dare immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune d'ambito di residenza dell'assistito di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori – utenti.

m) fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto vidimato dall'ufficio servizi sociali del Comune competente;

n) idonee polizze assicurative a copertura rischi infortuni e di R.C. per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso di svolgimento del servizio, esonerando sia il Distretto che il Comune d'ambito di residenza dell'assistito da ogni responsabilità. L'Ente accreditato è tenuto a trasmettere entro 10 giorni dalla stipula del presente patto si accreditamento e comunque prima dell'avvio del servizio, le polizze assicurative predette.

o) osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro (D.lgs 626 e successive modifiche e integrazioni);

p) il rispetto delle disposizioni di legge che impongono il pagamento delle retribuzioni al personale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, ai sensi dell'art. 2 della L.R.n /2008 contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata e normativa statale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

q) garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;

r) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs nr196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

s) produrre la Carta dei servizi prevista dall'art. 13 della Legge 328/00.

L'Amministrazione, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantisce alcun numero minimo di adesioni da parte degli utenti.

t) a partecipare all'attività di coordinamento territoriale, ove richiesto.

ART. 6 VIGILANZA DA PARTE DEI COMUNI – PENALITÀ – RISOLUZIONE -

I servizi sociali del Comune di residenza dell'assistito svolgono funzioni di vigilanza e controllo sull'erogazione delle prestazioni in attuazione del PAI, e potranno revocare il voucher qualora l'assistito o se incapace, uno dei familiari, ne facessero un uso diverso da quello previsto.

A richiesta dell'ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza del soggetto assistito, l'Ente accreditato ed erogatore delle prestazioni è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad appurare il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico nonché la verifica del possesso dei requisiti dichiarati. Ogni Comune facente parte del Distretto, ha ampie facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto di quanto prescritto con il presente accordo.

Ciascun Comune d'ambito di residenza dell'assistito dovrà monitorare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità erogate ai soggetti assistiti dagli Enti accreditati, i quali dovranno presentare report mensili sugli utenti seguiti, sulle attività svolte e sulle risorse umane e materiali impegnate nonché apposita relazione finale a conclusione delle prestazioni rese.

Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il responsabile del servizio sociale del Comune di residenza dell'assistito procederà alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Ente accreditato a rimuovere l'inadempienza contestata e presentare entro 15 giorni le controdeduzioni.

In caso di inottemperanza delle prescrizioni, previa contestazione all'Ente accreditato, oltre a farne eventuale segnalazione agli Enti competenti, il responsabile del servizio sociale del Comune d'ambito comunicherà al Dirigente/Coordinatore del Distretto socio – sanitario la comminatoria con sospensione del pagamento fino al 20% dell'importo dovuto in base al presente patto, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo averne accertato la regolarizzazione.

Determinano, invece, la risoluzione del patto la sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi e l'utilizzazione di operatori privi dei requisiti di idoneità nonché in caso di cessione dell'organismo, cessione dell'attività o nel caso di concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico di società accreditata, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività.

Inoltre, si applicano le clausole di risoluzione ivi contemplate nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e del codice civile.

L'Ente accreditato può recedere in qualunque momento dall'accREDITAMENTO mediante comunicazione inviata, esclusivamente a mezzo di raccomandata AR, al Comune d'ambito di residenza dell'assistito e al Comune di Agrigento, capofila del distretto, almeno 60 giorni prima.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Ente accreditato, scelto liberamente dall'assistito o se incapace, da uno dei familiari, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI.

L'assistito o un suo familiare consegnerà giornalmente il voucher prestampato all'operatore del soggetto accreditato.

Al fine di ottenerne il pagamento il soggetto accreditato provvederà a trasmettere mensilmente al Comune d'ambito distrettuale di residenza dell'utente i voucher incamerati, con allegata fatturazione.

Il controllo amministrativo e contabile dei voucher è affidato all'Ufficio dei servizi sociali dei Comuni d'ambito di residenza dell'assistito.

Il Comune di Agrigento in qualità di capofila del Distretto sociosanitario D1, liquiderà al fornitore del servizio accreditato, il valore dei voucher, su presentazione di fatture mensili fiscalmente in regola, che dovranno essere trasmesse dal responsabile del servizio sociale del Comune di residenza territorialmente competente, e debitamente firmate dallo stesso con annotazione di avvenuto regolare servizio.

Alle fatture dovranno essere allegati:

- una scheda nominativa di ciascun utente che ha richiesto il servizio, ove dovrà essere precisata la tipologia della prestazione richiesta ed il nominativo dell'operatore che l'ha effettuata;
- un elenco contenente i nominativi dei soggetti che hanno fruito il servizio nel mese di riferimento con indicazione dei relativi giorni dell'avvenuto servizio
- una dichiarazione di responsabilità, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente accreditato, resa ai sensi e per gli effetti del dpr.445/2000 in ordine al rispetto, nel proprio rapporto con il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ogni norma, disposizione ed obbligo sancito dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi per la categoria di appartenenza, nonché ogni norma prevista dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale vigente in materia e nello specifico che il personale è retribuito, in base ai contratti di lavoro del settore di riferimento ed assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali, indicandone la matricola di iscrizione Inps ed Inail nonché di osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, in regola con le disposizioni sanitarie in materia

La contabilità, presentata in modo leggibile, va riscontrata, tra il numero delle prestazioni effettivamente erogate ed il numero dei vouchers di cui si richiede il pagamento, dagli uffici del Comune d'ambito, territorialmente competente e ove dovessero emergere errori o difformità, questa, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente accreditato, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio di trasporto effettivamente prestato, il Comune competente territorialmente è tenuto a richiedere il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva e trasmetterlo unitamente alla documentazione di cui sopra al Comune di Agrigento capofila del Distretto Sociosanitario D1.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 nr.40 della regolarità della posizione dell'Istituzione contraente.

E' fatto obbligo all'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato", su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente accreditato all'assolvimento del predetto obbligo, il presente patto è inficiato da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente patto di accREDITAMENTO

ART.8 . INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2002 n. 196 e s.m.i e della vigente normativa, i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere utilizzati anche con strumenti informatici ai fini dello svolgimento del procedimento e per fini statistici. Inoltre potranno essere comunicati alle Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs n 163/2006 (Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici, Osservatorio regionale sui contratti, Prefetture,) nonché alle Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni.

Titolare del trattamento sono i Comuni d'ambito del Distretto Sociosanitario D1 di Agrigento.

ART.9 DICHIARAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NR.81 DEL 09/04/2008

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs 9/04/2008, nr.81 per il servizio oggetto del presente patto, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura. In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione del presente, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.lgs nr.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

ART. 10 DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO previsto dal presente patto ha validità di un anno, con decorrenza dalla stipula del patto di accREDITAMENTO.

ART.11 DISPOSIZIONI FINALI

E' nulla la cessione, anche parziale, del servizio e la cessione del credito da esso derivante dai "vouchers"
Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Agrigento.

Per quanto non previsto dal previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme vigenti del Codice di Procedura Civile.

Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

Il presente Patto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del registro DPR 131/1986.

Art.12 Nominativi dei Referenti .

L'Ente accreditato designa quale referente responsabile del servizio il
Signonchè come Coordinatore tecnico di cui all'art. 1, il
Signor.....

Ogni Comune deve designare un proprio referente che dovrà provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del presente patto .

Il Dirigente del Comune capofila designa quale referente distrettuale
.....

Si allega al presente accordo, dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 5 del protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto della Provincia di Agrigento ed il Sindaco del Comune di Agrigento e copia del documento di identità

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE

PER L'ENTE ACCREDITATO

Il Dirigente

DICHIARAZIONE ESPRESSA

L. sottoscritt
con codice fiscale n°
servizio assistenza domiciliare anziani

, n.q. di legale rappresentante dell' _____ , con sede in _____
, sopra generalizzata con riferimento al presente documento per il

DICHIARA

1. di aver preso visione del patto di accreditamento in tutto il suo articolato e di accettarne, senza alcuna riserva tutte le condizioni,
2. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto ed allegato al presente documento, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. l'esistenza della correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate e ciò in virtù dell'art. 14 bis della legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)

Agrigento.....

In fede

Allegato: documento di identità